

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1811

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002,
n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione
aeroportuale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in oggetto proroga ulteriormente la copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale in considerazione del fatto che, fino ad oggi, nessuna soluzione commerciale proposta risulta fornire una adeguata garanzia per eventuali atti di guerra o di terrorismo.

Rimane, infatti, irrisolvibile il problema della causa d'esclusione applicabile al trasporto aereo, che consente il recesso del contratto a breve; sebbene alcune compagnie di assicurazioni abbiano cercato d'introdurre un nuovo regime che includesse coperture per i danni di rischi di guerra e/o di terrorismo e prolungasse il preavviso di recesso, risulta evidente che queste offerte non sono sufficienti a garantire la continuità del servizio aereo in caso di atti di terrorismo o di guerra.

Per superare l'attuale situazione critica, già da diversi mesi ed a più livelli, i tecnici del settore stanno esaminando e valutando alcuni progetti in ambito assicurativo. I fondi mutualistici concepiti a livello internazionale (schema ICAO) e regionale (EUROTIME per l'Europa) risolveranno definitivamente il problema in discussione, fornendo alle compagnie ed agli Stati adeguati strumenti economici per far fronte ad eventuali atti di guerra o di terrorismo. Tali progetti mirano a creare una copertura assicurativa stabile e quindi irrevocabile grazie ad un consistente fondo creato dai premi corrisposti dai vettori.

In conseguenza di quanto sopra esposto, è, pertanto, necessario ed urgente prolungare l'attuale regime assicurativo offerto dallo Stato, pur lasciando libere le imprese di aderirvi o meno, fino alla completa definizione delle suddette proposte progettuali, anche per ovviare allo squilibrio competitivo, favorevole agli Stati Uniti (hanno prorogato fino al 31 dicembre 2003 l'attuale regime assicurativo), che rischierebbe di acuirsi ulteriormente.

Differentemente, infatti, da quanto previsto dai precedenti provvedimenti in materia, si è stabilito d'investire della scelta, fra aderire alle offerte di mercato o a quelle statali, le imprese interessate nella loro piena autonomia gestionale.

Nel decreto-legge in oggetto, inoltre, si modifica l'importo dei premi da corrispondere per usufruire della copertura assicurativa statale, al fine di avvicinarli a quelli di mercato, garantendo, però, la continuità della stessa in ogni caso, per ovviare alla possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione per aiuti di Stato da parte della Commissione europea.

Per le modalità della presentazione delle istanze e della corresponsione dei premi da parte delle imprese interessate si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) *Aspetti tecnico-normativi*

Il presente provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca un'ulteriore proroga del termine originariamente fissato dal decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, successivamente prorogato con decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, con decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2002, n. 162, ed infine con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002.

Il primo decreto-legge, nel testo approvato in sede di conversione, ha fissato al 31 dicembre 2001 la scadenza della garanzia prestata dallo Stato italiano, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore di imprese di trasporto aereo nazionali, nonché in favore di imprese di gestione aeroportuale.

Il successivo decreto-legge ha prorogato il termine della suddetta garanzia fino al 31 marzo 2002, a seguito delle decisioni del Consiglio informale dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), nel quale è stato stabilito che qualsiasi intervento governativo in materia di assicurazione delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale dovesse concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2002.

Inoltre, nel suddetto decreto-legge, al fine di evitare che il sistema di garanzie assicurative statali emanato dai singoli Paesi comunitari a favore del settore del trasporto aereo si ponesse in contrasto con la normativa in tema di aiuti di Stato, si è previsto il pagamento di un premio, da parte delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuale, come corrispettivo della garanzia prestata dallo Stato. Lo stesso provvedimento prevede, altresì, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.

Il protrarsi dello stato di guerra, che ha causato la situazione di crisi mondiale del trasporto aereo, ha indotto l'Unione europea a prendere in considerazione l'opportunità di prorogare il predetto termine fino al 31 maggio 2002; pertanto il Governo, in sintonia con le decisioni comunitarie, ha adottato il citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Perdurando le condizioni che hanno determinato l'emanazione dei citati decreti-legge, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri a prorogare di un mese la garanzia finanziaria statale concessa alle im-

prese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale; conseguentemente, al fine di adeguarsi alle disposizioni comunitarie, è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, che prevede la possibilità di estendere la proroga della copertura assicurativa statale, in caso di successivi atti d'indirizzo comunitari, mediante decreto ministeriale.

Il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 giugno 2002 ha esteso la suddetta copertura assicurativa fino al 31 ottobre 2002.

In considerazione dell'immutato scenario politico internazionale, anche in mancanza di un atto d'indirizzo da parte dell'Unione europea, in quanto nelle riunioni tenutesi a Bruxelles non è stato raggiunto un accordo fra i rappresentanti degli Stati membri, il Governo, in considerazione della difficoltà che tuttora incontrano le imprese di trasporto aereo e quelle di gestione aeroportuale ad assicurarsi, presso le imprese assicuratrici, per rischi da guerra e da terrorismo, ha approvato l'accluso decreto-legge il quale dispone l'ulteriore proroga per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002.

L'articolo 2, che dispone in ordine alle modalità di attivazione della copertura assicurativa statale e della corresponsione dei premi, presenta un elemento innovativo rispetto al passato, prevedendo la facoltatività della copertura assicurativa statale, ovvero lasciando libere le imprese interessate di scegliere tra le offerte disponibili sul mercato e quelle statali.

L'entità dei premi è stata aumentata per renderla più vicina alle eventuali offerte di mercato, per ovviare alla possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione per aiuti di Stato da parte della Commissione europea.

Il presente decreto-legge non contiene profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

Il testo non individua nuove definizioni normative né contiene abrogazioni di disposizioni normative.

3) Precedenti disposizioni normative sulla stessa materia

Il provvedimento proroga il termine previsto nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del 28 giugno 2002.

4) Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano progetti di legge in corso di esame connessi al contenuto delle disposizioni del presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.

Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al fine di garantire l'ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive attività, in considerazione del perdurare delle condizioni politico-internazionali che rendono gravosa l'adozione di soluzioni commerciali finalizzate ad assicurare una adeguata garanzia in caso di eventuali atti di guerra e di terrorismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Articolo 2.

1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) imprese di trasporto aereo:

1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;

2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività cargo:

1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.

3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - LUNARDI - TREMONTI -
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

